/Fax 091.581209

Which udienza del 5.11.14 ore 11.00 sono presenti Benigno in sostituzione dell'avv. Carlo Riela per parte attrice l'avv. per il Comune di Palermo. procuratori concludono riportandosi alle note conclusive depositate.

II G.O.T.

dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott. Davide Romeo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nº 1329/2012 R.G. vertente tra

(avv. Carlo Riela)

Attore

e:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore

(avv.

Convenuto

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

in persona del G.O.T. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato in data 26.01.12, così provvede:

condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di ı della somma complessiva di € 5.563,00, oltre interessi da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della



sentenza sino al di dell'effettiva corresponsione;

condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali (con distrazione in favore del difensore *ex* art. 93 c.p.c.), che liquida in complessivi € 2.764,56, di cui € 514,56 per esborsi. € 450,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria, oltre oneri accessori come per legge; ed oltre le spese di CTU.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. nº 534/95.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea integra richiesta di risarcimento per i danni che assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 13.10.09 in questa via La Mantia.

Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni del teste (che ha riferito di aver assistito al sinistro), deve ritenersi accertato che nella data suindicata mentre percorreva il marciapiede di questa via La Mantia, inciampava in corrispondenza di un tratto dello stesso caratterizzato dalla presenza di una fenditura avente il medesimo colore della restante pavimentazione (così come riconosciuto dai testi medesimi nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice e ad esso esibita) e cadendo riportava lesioni fisiche.

Deve allora stabilirsi se il suddetto evento è imputabile al Comune di Palermo, evocato direttamente nel presente giudizio da parte attrice.

Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli 'utenti della strada', dalle anomalie (appunto) del manto stradale è – com'è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione consente di informare a canoni di 'sintesi' il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.

Si sa, invero, che secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un'anomalia configurantesi con le caratteristiche dell' "insidia": ché solo in tal caso l'anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali

delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all'estensione di tali beni demaniali ed all'uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini (e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all'esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell'esercizio della sua azione).

Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l'escludere l'operatività della presunzione dettata dall'art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all'alveo dell'art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto 'in fatto' della "insidia" – nella giurisprudenza di legittimità si è pure (ed invece) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 (Cass. Civ. nn. 3651 e 5445) la tesi dell'applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell'art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il "custode" del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato 'per caso fortuito', una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall'assenza di prova relativa alla sussistenza di un'"insidia", che non è oggetto di un onere incombente sul danneggiato. Al "caso fortuito", d'altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento (integrale o anche solo parziale) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch'esso "atto di impulso causale" estraneo alla sfera di controllo del custode (come ben dicono Cass. Civ. nº 4196/97, Cass. Civ. nº 1332/94), ovvero – in presenza dell'identico presupposto ("atto di impulso causale" estraneo alla sfera di controllo del custode) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi.

Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l'affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di (o anche solo in concorso con) quella del custode non può muovere dalla mera constatazione dell'assenza di prova che l'anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile 'percepibilità' da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama "insidia".

E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza "fisiologica" e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto abbia un andamento (almeno tendenzialmente) regolare.

Sicché, l'obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell'utente

medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell'asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni 'patologia' che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l'omessa rilevazione della 'patologia', solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente 'insidiosa'.

Orbene, nella specie, il Comune di Palermo è il soggetto proprietario della strada ove si è verificato l'incidente occorso all'odierna attrice (non sussistendo contestazione alcuna sul punto).

Ciò posto, non va dimenticato che, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., "custode" della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l' "effettivo potere materiale" (o "fisico": è orientamento costante della Suprema Corte; v. ex multis Cass. Civ. n° 2301/95, Cass. Civ. n° 1332/94)

Il "custode", quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la "cosa" – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.

Grava, dunque, a tal punto sul Comune convenuto, che in veste di proprietario della strada non può in ogni caso non ritenersi soggetto in grado di esplicare sulla cosa un potere di sorveglianza, l'onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l'imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito "atto di impulso causale" estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al "caso fortuito", al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.

Il Comune ha, invero, adombrato l'eventualità che l'odierna attrice potesse non aver osservato le comuni regole di accortezza e diligenza che le avrebbero permesso di scorgere la presunta insidia, e conseguentemente, di evitare il verificarsi dell'infortunio.

Questa è l'allegazione sulla base della quale l'ente convenuto nega di essere responsabile dell'evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l'evento occorso a possa essere scaturito in realtà da un 'fatto' non dominabile nell'esercizio dei poteri-doveri di sorveglianza di cui il Comune medesimo è pur sempre tributario.

Ma di un simile 'fatto' parte convenuta avrebbe avuto l'onere, alla luce di quanto premesso, di fornire idonea prova: onere che è rimasto inadempiuto.

Ed allora, in difetto della suddetta prova, è l'ente pubblico che deve ritenersi responsabile dell'evento dannoso provocato a parte attrice dalla anomalia (fenditura) presente sul marciapiede e va, dunque, condannato al ristoro dei danni dalla stessa subiti.

Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di

si osserva

come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica della stessa pari al 2% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede; risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ("esiti di frattura composta della base del 5° metatarso sinistro") ritenuti dall'esperto compatibili con la dinamica prospettata.

Ora, il danno biologico, inteso come lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, va liquidato necessariamente in via equitativa e a tal fine si utilizzano, come parametro di riferimento, le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (2014) in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha evidenziato come le divergenze sul piano dei valori tabellari, dando luogo ad una giurisprudenza per zone, incidano su fondamentali diritti della persona, vulnerando elementari principi di eguaglianza, minando la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, ledendo la certezza del diritto, affidando al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria e ostacolando le conciliazioni e le composizioni transattive.

Vanno quindi liquidati (secondo parametri indicati nella tabella richiamata) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 2.203,00 per l'invalidità permanente (senza necessità di aumento sul valore tabellare al fine di adeguare ulteriormente la personalizzazione complessiva della liquidazione, non essendo stata fornita alcuna specifica allegazione in ordine alla sofferenza soggettiva patita dall'attore a seguito dell'evento dannoso), € 2.880,00 per l'inabilità temporanea totale (gg. 30) ed € 480,00 per l'inabilità temporanea parziale (gg. 10 al 50%).

Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 5.563,00.

Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all'insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell'insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Nell'effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT; la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull'invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall'epoca dell'incidente; sulla temporanea dal di del fatto.

Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al cui pagamento va condannato il Comune di Palermo, è pari ad € 5.563,00, oltre interessi da ponderare in base alle direttive di cui sopra; sono dovuti sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.

Le spese (ivi comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.

Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 5.11.2014.

Il Giudice

(dott. Dovide Romeo)

li Funzionario Giúdizlario Dott.ssa Angela Catanese